

# Azione di riduzione: non occorre specificare l'entità monetaria della lesione della legittima

Nella domanda va indicata una certa rappresentazione patrimoniale senza necessità di un'enunciazione in termini aritmetici (Cassazione n. 27580/2024)

Con [testamento olografo](#) un uomo lascia alla moglie un appartamento oltre ad averle venduto, in vita, altri immobili (appartamenti e magazzini). Nell'asse ereditario residuano solo un negozio e un magazzino. Gli eredi legittimari, quindi, contestano **la lesione della quota di riserva**, ritenendo nulli gli atti dispositivi in quanto dissimulanti una donazione e agiscono in riduzione. La moglie del *de cuius*, tra le varie censure, contesta l'assenza di specificità della domanda attorea ma la Corte di Cassazione, Sezione II, con la **sentenza 24 ottobre 2024, n. 27580 (testo in calce)**, ritiene infondata la doglianza. Infatti, con riferimento all'onere probatorio incombente sul legittimario che agisca in riduzione, gli ermellini affermano quanto segue: «*la sussistenza di oneri di deduzione a carico del legittimario che agisce in riduzione non implica la necessità di precisare nella domanda l'entità monetaria della lesione, occorrendo, piuttosto, che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima*».

La decisione è interessante anche sotto un diverso profilo. La donna lamenta che siano state apportate delle migliorie ad uno dei beni contestati e che le legittimarie ne avrebbero tratto un indebito arricchimento. Il coerede che abbia apportato delle **migliorie all'immobile oggetto di riduzione per lesione della legittima** ha diritto al rimborso?

Innanzitutto, i giudici di legittimità ricordano che, per effetto dell'accoglimento dell'azione di riduzione, si crea una comunione ereditaria e il suo scioglimento con l'assegnazione delle rispettive quote segue la disciplina codicistica. Pertanto, è necessaria l'attualizzazione della stima dei beni alla data dello scioglimento ([art. 726 c.c.](#)) e la deduzione a favore del donatario del “valore delle migliorie apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell'aperta successione” ([art. 748 c.c.](#)). La *ratio* della norma consiste nell'evitare che i coeredi possano trarre un **indebito arricchimento** dalle opere eseguite a spese del donatario e ottenere la collazione di beni di valore superiore a quelli donati grazie alle spese affrontate solo dal donatario. In ragione di ciò, quest'ultimo **ha diritto al rimborso pro quota delle spese sostenute come mandatario o gestor degli altri eredi**. Tuttavia, nel caso di specie, detto rimborso non è stato riconosciuto alla moglie giacché ella ha lamentato l'omessa valutazione delle migliorie da parte della sentenza gravata ma non ha specificato quando la questione sia stata evidenziata in fase di merito né ha descritto con precisione il valore e l'entità delle opere eseguite.

## Sommario

- [La vicenda](#)
- [Premessa: quota disponibile, quota di legittima e azione di riduzione](#)
- [Non è necessario specificare l'entità monetaria della lesione della legittima](#)
- [Azione di riduzione: la lesione deve essere concreta e non eventuale](#)
- [Spese di ristrutturazione su bene oggetto di riduzione: sì al rimborso pro quota](#)
- [Domanda di rimborso delle migliorie da parte del donatario: eccezione in senso lato](#)
- [Conclusioni: rigettato il ricorso della moglie del defunto](#)

**Successioni e donazioni**, di Iaccarino Giancarlo, Ed. UTET, 2023. Il volume è un punto di riferimento per i professionisti alla continua ricerca di soluzioni relative a problematiche derivanti dal c.d. diritto vivente, per gli studiosi intenti all'approfondimento teorico dei singoli istituti, nonché un valido

strumento per la preparazione al concorso notarile.  
[Scarica gratuitamente l'estratto](#)

## La vicenda

Un uomo lascia con testamento olografo alla moglie la piena proprietà di un appartamento. In vita, il *de cuius* aveva compiuti diversi atti dispositivi a favore del coniuge, ad esempio, aveva venduto alla donna altri beni immobili (un negozio e tre magazzini) e aveva alienato al di lei nipote la piena proprietà di un appartamento e l'[usufrutto](#) di uno dei magazzini; successivamente, la donna aveva trasferito uno degli immobili al nipote. In tutti gli atti, fatto salvo per uno, si era dato atto che il prezzo era stato corrisposto anteriormente al rogito. Apertasi la [successione](#) erano rimasti nell'asse ereditario solo un negozio e un magazzino. La figlia del defunto e la nipote (*ex filio* premorto del *de cuius*), dopo aver accettato l'eredità con beneficio d'inventario, evocano in giudizio la moglie e il nipote al fine di veder dichiarata la nullità degli atti di vendita in quanto dissimulanti donazioni prive del requisito di forma, inoltre, chiedono che venga dichiarata la nullità o l'inefficacia per simulazione assoluta degli atti compiuti tra la donna e il nipote; infine, domandano che sia disposta la riduzione delle donazioni e delle disposizioni testamentarie lesive della quota di legittima loro spettante oltre allo scioglimento della comunione tra gli eredi con la determinazione delle rispettive quote. In primo grado, la domanda di riduzione viene rigettata e quella di simulazione dichiarata inammissibile; invece, in sede di gravame, viene dichiarata la nullità per simulazione degli atti di vendita, viene accolta la domanda di riduzione dell'atto di donazione dissimulato, della disposizione testamentaria e delle vendite nulle in quanto simulate; la comunione viene dichiarata sciolta e vengono assegnate le quote.

Si giunge così in Cassazione.

## Premessa: quota disponibile, quota di legittima e azione di riduzione

Prima di analizzare la decisione, è d'uopo una premessa di ordine generale in materia di successione.

La legge non lascia piena libertà di disporre dei propri beni per quando si avrà cessato di vivere, infatti, esiste:

- la **quota disponibile** di cui il soggetto può disporre come preferisce,
- e la **quota indisponibile** (o di **legittima** o di **riserva**) che viene riservata dalla legge a soggetti determinati, i cosiddetti legittimari; si parla anche di *successione necessaria*, in quanto è la legge a prevedere che una determinata frazione del patrimonio sia devoluta a soggetti specifici.

La delazione dell'eredità può avvenire per legge o per testamento, quindi:

- se il *de cuius* dispone dei propri beni per testamento – come nel caso in esame – dovrà rispettare la quota di legittima che compete ai **legittimari** e potrà devolvere come preferisce la quota disponibile (*successione testamentaria*),
- se il *de cuius* non lascia testamento (oppure se dispone per testamento solo di alcuni dei suoi beni), si applicano le quote previste per legge a favore degli eredi **legittimi**; è una successione suppletiva, perché opera solo qualora manchi in tutto o in parte la successione testamentaria ([successione legittima](#) o *ab intestato*).

Veniamo ora ad un'altra distinzione:

- i **legittimari** o **riservatari** o **eredi necessari** sono i soggetti a cui la legge riserva una quota di eredità, si tratta del coniuge, dei figli e degli ascendenti ([art. 536 c.c.](#));
- gli eredi **legittimi** o **successibili** sono il coniuge, i discendenti, gli ascendenti, i collaterali, altri parenti entro il sesto grado, lo Stato ([art. 565 c.c.](#)) e sono i soggetti a cui la legge devolve l'eredità in

mancanza di testamento.

Cosa accade se la quota di legittima viene lesa?

Nel caso in esame, il *de cuius* ha disposto dei propri beni ben oltre la quota disponibile, in tale circostanza, si può agire in riduzione. L'**azione di riduzione** ([art. 553 c.c.](#)) viene esperita dai legittimari quando le disposizioni testamentarie o le donazioni eccedano la quota di cui il testatore poteva disporre. La riduzione colpisce prima le disposizioni testamentarie (come l'istituzione di erede o il legato); se non è sufficiente, per integrare la legittima, si riducono le donazioni a partire dall'ultima e si risale alle anteriori. Se l'azione di riduzione è esercitata vittoriosamente, il beneficiario della disposizione testamentaria (o il donatario) deve restituire in tutto o in parte il bene. L'azione di riduzione presuppone la **riunione fittizia**, ossia un'operazione contabile avente lo scopo di verificare se ci sia stata la lesione della quota di riserva ([art. 556 c.c.](#)) che si compone delle seguenti fasi:

- la formazione della massa dei beni relitti (*id quod relictum est*);
- la detrazione dei debiti e pesi ereditari;
- la riunione fittizia dei beni dei quali il *de cuius* abbia disposto a titolo di donazione (*donatum*);
- l'imputazione delle liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione della quota ad esso spettante (*imputazione ex se* [art. 564 c. 2, c.c.](#))

Tutto ciò premesso, veniamo ora al *decisum*.

## Non è necessario specificare l'entità monetaria della lesione della legittima

La ricorrente sostiene che le attrici in riduzione non abbiano allegato la lesione della quota di riserva né in che misura tale lesione sarebbe avvenuta; in buona sostanza, secondo le sue difese, le legittimarie avrebbero contestato la natura donativa degli atti dispositivi del defunto a favore della moglie e del nipote e la nullità delle successive vendite, senza mai quantificare la lesione della legittima.

La Suprema Corte considera **infondata** la doglianza.

Secondo alcuni precedenti di legittimità (*Cass. 3661/1975*), il legittimario che agisce in riduzione ha l'onere di allegare gli elementi necessari per appurare se sia stata lesa la quota di legittima ed in quale misura. In particolare, oltre al valore della lesione, occorre allegare anche l'ordine cronologico in cui sono stati realizzati gli atti dispositivi; infatti, la disciplina codicistica ([artt. 555 e 559 c.c.](#)) prevede che l'azione di riduzione possa essere esperita contro le donazioni solo dopo che siano esauriti i beni di cui si è disposto per testamento, partendo dalla donazione più recente e andando a ritroso ( *Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE* )

---

*Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. 14473/2011](#); Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE*

---

*Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. 20830/2016](#)). Solo grazie a tali allegazioni il giudice può procedere alla reintegrazione della quota di riserva lesa. Nondimeno, la doglianza della ricorrente non tiene conto dei recenti arresti della giurisprudenza secondo cui il legittimario non è onerato di «*precisare nella domanda l'entità monetaria della lesione*» ma la richiesta di riduzione va giustificata offrendo una rappresentazione patrimoniale che renda verosimile, **anche in base a presunzioni**, la sussistenza della lesione della quota di riserva ( *Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE* )*

---

*Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. 17926/2020](#); Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE*

---

*Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. 18199/2020](#)).*

## Azione di riduzione: la lesione deve essere concreta e non eventuale

La domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni lesive della quota di riserva postula un confronto tra quanto il legittimario ha ottenuto e quanto avrebbe diritto di ricevere (Cass. 276/1964). Dunque, la domanda va formulata in concreto e non come mera eventualità, pertanto, il legittimario leso deve fornire una “*rappresentazione patrimoniale senza necessità di una enunciazione in termini aritmetici*”. In buona sostanza, *ut supra* ricordato, occorre:

- indicare in modo univoco in cosa consista il patrimonio relitto (*relictum*) e quello donato (*donatum*), dato che la lesione può essere ravvisata anche attraverso presunzioni semplici ( *Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE*

---

***Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. 1357/2017](#); Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE***

---

***Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. 20830/2016](#); Cass. 1297/1971);***

- formulare l’espressa istanza di volere conseguire la legittima (Cass. 1357/2017; *Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE*

---

***Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. 14473/2011](#)) attraverso la riduzione di una o più disposizioni testamentarie o donazioni, “in conformità alla natura di impugnativa negoziale dell’azione di riduzione”, senza necessità di formule sacramentali.***

In questo contesto, l’eventuale consulenza tecnica d’ufficio non assume carattere esplorativo dal momento che costituisce il mezzo per accertare la lesione dedotta dalla parte ( *Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE*

---

***Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. 17926/2020](#)).***

La carenza di prova sulle varie componenti patrimoniali che dovrebbero incrementare il patrimonio relitto comporta il rigetto della domanda (o il suo accoglimento in misura inferiore), in quanto la questione si pone sotto il profilo dell’onere probatorio. In base a quanto esposto, la doglianza della ricorrente è infondata poiché **le attrici, nell’atto di citazione, hanno assolto ai doveri di specificità richiesti dall’azione di riduzione.**

## **Spese di ristrutturazione su bene oggetto di riduzione: sì al rimborso *pro quota***

La ricorrente lamenta che la decisione gravata abbia attribuito alle attrici un appartamento che era stato ristrutturato senza tener conto dei lavori effettuati e, quindi, assegnando ad esse una quota più ampia rispetto a quella dovuta, il tutto a detrimento della ricorrente.

La Suprema Corte considera inammissibile la doglianza.

Gli ermellini precisano che l’accertamento della lesione subita e la necessità di ridurre sia la disposizione testamentaria che le donazioni determina l’insorgenza di una comunione ereditaria tra l’erede istituita (la moglie) e le legittimarie secondo le rispettive quote. Lo scioglimento della **comunione formatasi per l’accoglimento dell’azione di riduzione** è soggetta alle rispettive regole codicistiche come la necessità di attualizzazione della stima dei beni alla data dello scioglimento (**[art. 726 c.c.](#)**). Inoltre, si applica la norma in materia di collazione secondo cui “*in tutti i casi, si deve dedurre a favore del donatario il valore delle migliori apportate al fondo nei limiti del loro valore al tempo dell’aperta successione*” (**[art. 748 c.c.](#)**). La disposizione fa riferimento alle opere che comportino un aumento di valore del bene ( *Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE*

---

***Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. 5527/2020](#); Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE***

---

***Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. 21223/2014](#)) e che appartengono al bene stesso in***

virtù del principio di accessione, pertanto, occorre tenerne conto ai fini della stima. La *ratio* consiste nell'evitare che i coeredi possano trarre un indebito arricchimento dalle opere eseguite a spese del donatario e ottenere la collazione di beni di valore superiore a quelli donati grazie alle spese affrontate solo dal donatario ( Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

---

**Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. 29247/2020](#)**). Il coerede che abbia apportato migliorie al bene comune può pretendere in sede di divisione:

- non un'indennità pari all'aumento di valore del bene (ex art. 1150 c.c.),
- ma il rimborso *pro quota* delle spese sostenute come mandatario o *gestor* degli altri eredi.

Il suddetto rimborso costituisce **un debito di valuta** e non di valore pertanto non è dovuta la rivalutazione monetaria ( Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

---

**Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. 5135/2019](#)**; Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

---

**Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. 16206/2013](#)**), infatti, non v'è «*necessaria coincidenza tra l'ammontare delle somme suscettibili di essere richieste a titolo di rimborso e gli effetti sulla stima del bene che le migliorie eseguite possano produrre [...], con la conseguenza che, nel caso in cui tale domanda sia stata proposta, verrebbe meno qualunque locupletazione degli altri condividenti*» ( Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

---

**Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. 5527/2020](#)**; Cass. 857/199; Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

---

**Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. 6982/2009](#)**).

## **Domanda di rimborso delle migliorie da parte del donatario: eccezione in senso lato**

Gli ermellini sottolineano come la richiesta di rimborso per le migliorie effettuate dal donatario integri un'eccezione in senso lato e **non una domanda riconvenzionale**, essa quindi è proponibile e rilevabile anche in grado d'appello, in quanto non è volta ad ampliare il contenuto del giudizio divisorio, infatti, il patrimonio del donante non può certo comprendere le opere realizzate sul bene da parte del donatario ( Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

---

**Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. 29247/2020](#)**; Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

---

**Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. 24150/2015](#)**). La richiesta del rimborso deve comunque essere sollevata dalla parte interessata pertanto, allorché la decisione gravata non ne faccia menzione, «*spetta a colui che rilevi la relativa omissione in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, non solo di **allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito**, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa*» ( Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

---

**Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. 32804/2019](#)**; Questo simbolo indica la disponibilità del documento su One LEGALE

---

**Clicca il link verde per accedere alla piattaforma [Cass. 15430/2018](#)**). Nella fattispecie in esame, la ricorrente ha lamentato l'ingiusta locupletazione delle attrici dovuta alle migliorie apportate ma non ha indicato quando la questione sia stata evidenziata in fase di merito né descritto con precisione il valore e l'entità delle opere eseguite.

## Conclusioni: rigettato il ricorso della moglie del defunto

Il ricorso della moglie del defunto viene rigettato, infatti, come abbiamo visto, le attrici legittimarie hanno specificato nell'atto di citazione la lesione della quota di riserva e la doglianza sulla non specificità è stata respinta. Inoltre, per quanto attiene al rimborso delle migliorie apportate, la ricorrente non solo non ha indicato specificamente il valore, ma **non è neppure legittimata a formulare la richiesta di rimborso** giacché le opere sono state svolte dal di lei nipote, estraneo alla comunione ereditaria, e soltanto questi avrebbe potuto chiederne il ristoro mediante apposita azione.

In conclusione, la ricorrente viene condannata al pagamento delle spese di lite a favore delle attrici (figlia e nipote del *de cuius*) per circa 6.500,00 euro oltre accessori e viene dato atto della sussistenza dei presupposti per la corresponsione di un ulteriore importo a titolo di **contributo unificato** ex **art. 13 comma 1-quater DPR 115/2002**.

One LEGALE | Esperta Notaio La soluzione digitale realizzata dai notai per guidarti nello studio e redazione dell'atto e in tutti gli adempimenti grazie a guide pratiche, formulari, studi e quesiti del CNN, legge notarile commentata e tanto altro.

[Provalo subito](#)

Cassazione civile, sentenza n. 27580/2024

## Il servizio è riservato agli utenti registrati



[Iscriviti](#)

Sei già registrato? [Accedi](#)

## Il servizio è riservato agli utenti registrati



[Iscriviti](#)

Sei già registrato? [Accedi](#)

(C) Altalex / Wolters Kluwer